

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Ivan Cevoli

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Napoli, lì 11 settembre 2023

CIRCOLARE N.8/2023

In data 10.08.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186, il Decreto legislativo del 10.08.2023 n. 104, c.d. Decreto “Omnibus” contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e di investimento strategici.

Principali novità

-Superbonus al 110% per edifici unifamiliari- Proroga

L’art. 24 del DL 104/2023 ha esteso il superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31.12.2023, in relazione agli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su:

- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Per la spettanza del superbonus al 110%, rimane necessario che al 30.9.2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

-Detrazioni edilizie:

Comunicazione di inutilizzabilità del credito d’imposta da opzione

L’art. 25 del DL 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento in relazione ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo. Qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, l’ultimo cessionario deve dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate.

Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta:

- dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza;
- prima dell’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

La comunicazione va effettuata con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

-Decadenza degli Aiuti di Stato in caso di delocalizzazione

L'art. 8 del DL 104/2023, incrementa da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio in caso di delocalizzazione.

Per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l'effettuazione di investimenti produttivi, qualora l'attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese, è prevista:

- la decadenza dal beneficio, con relativo recupero maggiorato di interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto fruito.

1.Crediti d'imposta per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali- decreti attuativi

In attuazione della riforma del processo civile (DLgs. 149/2022), con due decreti del Ministero della Giustizia 1.8.2023, pubblicati sulla *G.U.* 7.8.2023 n. 183, sono state definite:

- le modalità per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta previsti per l'utilizzo di procedure di mediazione e negoziazione assistita e per trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi;
- le modalità di determinazione e pagamento dell'onorario dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle medesime procedure.

2.Prestazioni connesse allo sport- Enti non profit

Nello specifico, il co. 1 dell'art. 36-*bis* del DL 75/2023 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi:

- da organismi senza fini di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del DLgs. 36/2021;
- nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'esenzione si applica dal 17.8.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 75/2023.

3.Prestazioni delle associazioni sportive dilettantistiche escluse da IVA

Si ricorda che l'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, nella formulazione attualmente vigente, esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati e partecipanti, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei

confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Tale ipotesi di esclusione dall'IVA verrà meno soltanto a partire dall'1.7.2024 (per effetto dell'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021). Pertanto, l'efficacia dell'art. 36-*bis* del DL 75/2023 dovrebbe ancora tenere conto delle limitazioni da essa previste.

4.Incremento della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* 2023

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'incremento della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* 2023 prevista dall'art. 40 del DL 48/2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra le indicazioni fornite, si segnalano in particolare le seguenti:

- l'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- la dichiarazione del dipendente, con l'indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore; nel caso in cui manchi tale dichiarazione l'agevolazione non è applicabile;
- la condizione di figlio fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000,00 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31.12.2023.

Riforma dello sport

Il 5 settembre 2023 sono entrati in vigore gli ultimi correttivi al testo sulla Riforma del lavoro sportivo.

Le novità riguardano nello specifico le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché i loro lavoratori.

Il testo della riforma prevede misure di semplificazione e di contenimento degli oneri contributivi e fiscali per le prestazioni professionali nelle associazioni e nelle società dilettantistiche.

A questi argomenti sarà dedicata la prossima circolare dello studio.

5. Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
14.09.2023	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2024; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
18.09.2023	Versamento rata saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023).
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.
	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2023; • versare l'IVA a debito.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

25.09.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
28.09.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.11.2024; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

29.09.2023	Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022
30.09.2023	Adesione al ravvedimento operoso “speciale”	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 30.9.2023: • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute; • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate di pari importo (le rate successive scadono il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024).
	Definizione delle liti fiscali pendenti	I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all'1.1.2023. La domanda va presentata, entro il 30.9.2023: • distintamente per ciascuna controversia tributaria autonoma; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante trasmissione telematica, Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento.

30.09.2023	Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali	In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che riguardino atti "impositivi", entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
	Rinuncia agevolata delle liti fiscali in Cassazione	I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che riguardino atti "impositivi". A tali fini entro il 30.9.2023 occorre: • stipulare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, al quale segue la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione; • effettuare il versamento in unica soluzione degli importi dovuti.
	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
	Remissione <i>in bonis</i> per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2022 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

02.10.2023	Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023: • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2023, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2023; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2023.
	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

